

## ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' SEMPLICE

I

Tra i Signori ..... /..... /..... è costituita una Società

Semplice sotto la ragione sociale

“.....”

ai sensi delle disposizioni contenute nel Libro V – Titolo V – Capo II del Codice Civile.

II

La Società ha sede in ....., via ....., n°.....

III

La Società, esclusa ogni e qualsiasi attività di carattere commerciale e speculativo ha per oggetto l'acquisto di beni immobili, l'acquisto di titoli, azioni ed obbligazioni, quote societarie, nonché di valori mobiliari in genere, la loro gestione od amministrazione.

La Società potrà concedere gli immobili di proprietà sociale in uso gratuito ai soci, i quali, in tal caso, dovranno unicamente provvedere pro-quota al rimborso delle spese di amministrazione degli immobili, delle spese o interessi su eventuali mutui fondiari ed ipotecari.

La Società potrà inoltre stipulare mutui con o senza garanzie ipotecarie, costituire in pegno mobili, crediti, titoli od altri diritti aventi per oggetto beni mobili, nonché fornire garanzie di qualsiasi tipo e genere, comprese garanzie pignoratorie: tali operazioni potranno essere effettuate a titolo gratuito, anche per conto di terzi, a favore di banche od istituti di credito.

Essa potrà effettuare con banche od istituti di credito operazioni di ogni genere e specie, ivi comprese la locazione di cassette di sicurezza e l'apertura di conti correnti.

IV

La durata della Società è stabilita al 31 Dicembre 2100 e si intenderà prorogata di anno in anno salvo diversa deliberazione dei soci.

## V

Il capitale sociale è di euro . . . . . e viene sottoscritto e conferito in denaro dai soci nelle seguenti proporzioni:

- dal Sign. . . . . quota di euro . . . . . in piena proprietà;
- dalla Sign.ra . . . . . quota di euro . . . . . in nuda proprietà gravata di usufrutto vitalizio a favore del consocio Sign. . . . . ;
- dal Sign. . . . . quota di euro . . . . . in nuda proprietà gravata di usufrutto vitalizio a favore del consocio Sign. . . . . ;

Il socio Sign. . . . . sottoscrive per l'usufrutto le quote di cui sopra.

## VI

I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della Società erogando somme di denaro in misura anche non proporzionale alle quote di capitale da essi possedute, qualora ciò fosse ritenuto necessario dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale: tali somme versate dai soci non saranno in nessun caso fruttifere di interessi salvo diversa deliberazione.

In caso di aumento del capitale sociale, è facoltà dei soci che non intendessero sottoscriverlo di recedere dalla Società.

## VII

La firma sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna, spettano esclusivamente al socio Sign. . . . .

Al socio amministratore competono altresì i più ampi poteri per la vendita e per il compimento in genere di ogni atto di disposizione relativamente a tutti i beni di proprietà sociale con facoltà di rilasciare procure: per il compimento di tali atti viene conferito sin d'ora ampio ed incondizionato mandato al socio amministratore da parte degli altri soci senza uopo di ulteriore loro intervento o ratifica.

In caso di decesso del Sign. . . . . l'amministrazione della Società passerà automaticamente al socio Sign.ra . . . . . con tutti i poteri conferiti al socio amministratore di cui sopra.

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

## VIII

Entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, gli amministratori dovranno procedere alla redazione dell'inventario e del rendiconto con il conto dei profitti e delle perdite i quali devono essere depositati presso la sede sociale.

#### IX

L'eccedenza dei profitti sulle perdite è ripartita fra i soci in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, salvi i diritti di godimento costituiti sulle stesse: nella stessa proporzione saranno ripartite le eventuali perdite.

#### X

Nel caso di morte o di recesso di un socio, la Società ridurrà proporzionalmente il capitale sociale e al socio recedente o agli eredi del socio defunto, a tacitazione delle loro ragioni di credito, spetterà una somma in denaro pari al capitale sociale conferito: il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla Società senza interessi, entro dodici (12) mesi dal recesso o dalla morte del socio.

#### XI

In caso di scioglimento, seguito da liquidazione, la ripartizione del patrimonio sociale tra i soci, ad estinzione avvenuta di tutte le passività sociali, avverrà con il criterio della divisione dei beni ai sensi dell'articolo 2283 del Codice Civile.

#### XII

Qualsiasi controversia, non di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, avesse ad insorgere tra i soci o tra essi e la Società in merito all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sociale, sarà devoluta al giudizio di un arbitro amichevole compositore, scelto di comune accordo dalle parti interessate, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di . . . . . , su istanza del socio più diligente.

L'arbitro così nominato giudicherà pro bono ed aequo, senza formalità di procedura ed inappellabilmente, salvi i casi per i quali la legge prevede inderogabilmente l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria.

#### XIII

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dai presenti patti sociali, valgono le disposizioni di Legge in materia.

Ai fini della Legge 19 Maggio 1975 n°151:

- il socio Sign. . . . . dichiara che il regime patrimoniale vigente nei confronti del proprio coniuge è la separazione dei beni;
- il socio Sign.ra . . . . . dichiara di essere nubile;
- il socio Sign. . . . . dichiara di essere celibe;

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dei soci.

Studio Mauro Michelini